

*Suballegato 9***Determinazione dell'equivalenza dei metodi**

1. Prescrizione generale

Su richiesta del costruttore, l'autorità di omologazione può approvare altri metodi di misurazione, se con essi si ottengono risultati equivalenti in conformità al punto 1.1 del presente suballegato. L'equivalenza di un metodo deve essere dimostrata all'autorità di omologazione.

1.1. Decisione sull'equivalenza

Un metodo è da considerarsi equivalente quando la sua accuratezza e la sua precisione risultano uguali o migliori rispetto a quelle del metodo di riferimento.

1.2. Determinazione dell'equivalenza

La determinazione dell'equivalenza dei metodi deve basarsi su uno studio della correlazione fra il metodo esaminato e quello di riferimento. I metodi da utilizzare per le prove di correlazione sono soggetti all'approvazione dell'autorità di omologazione.

Il principio fondamentale per la determinazione dell'accuratezza e della precisione del metodo esaminato e del metodo di riferimento deve ricalcare le linee guida della norma ISO 5725, parte 6, allegato 8, «Comparison of alternative Measurement Methods» («Comparazione di metodi di misurazione alternativi»).

1.3. Dispositivi di attuazione

Riservato

17CE1747

